

DELIBERA 496/2022/CRL/UD del 16/12/2022
R. Mxxx RONCONI / SKY ITALIA S.R.L. (SKY WIFI)
(GU14/84441/2019)

Il Corecom Lazio

NELLA riunione del 16/12/2022;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*, come modificata da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 353/19/CONS;

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 28 novembre 2017, approvato con delibera 395/17/CONS;

VISTA la Convenzione per il conferimento e l’esercizio della delega di funzioni ai comitati regionali per le comunicazioni sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio il 5 marzo 2018;

VISTA la legge della Regione Lazio 28 ottobre 2016, n. 13, istitutiva e disciplinante l’organizzazione ed il funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com);

VISTA la delibera n. 347/18/CONS, del 18 luglio 2018, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito “*Regolamento Indennizzi*”;

VISTA l'istanza di R. Mxxx Rxxx del 15/02/2019 acquisita con protocollo n. 0066412 del 15/02/2019;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

Con l'istanza di definizione l'istante, Mxxx Rxxx R. ha lamentato la mancata attivazione, da parte dell'operatore SKY ITALIA SRL, del servizio Multiscreen, necessario per poter usufruire dei servizi Sky nei vari ambienti della propria abitazione, servizio richiesto in data 12 maggio 2010. L'istante nel corso degli anni non riceveva dall'operatore Sky né altro decoder, né altra smart card per poter utilizzare il servizio Multiscreen come richiesto e solamente nel mese di settembre dell'anno 2018 si accorgeva dell'addebito di euro 15,20 per il servizio Multiscreen mai attivato. L'istante chiede: 1. eliminazione dalle bollette Sky dell'importo relativo al servizio Multiscreen mai usufruito; 2. il rimborso delle somme illegittimamente richieste ed addebitate nelle bollette Sky, dal mese di giugno dell'anno 2010 fino ad oggi, per il servizio Multiscreen per un ammontare di euro 15,20 al mese; 3. risarcimento di almeno € 1.600,00.

2. La posizione dell'operatore

L'operatore SKY ITALIA SRL, presentava in data 16 ottobre 2020 lettera destinata all'Avv. Cristina Adducci, con la quale offre all'utente istante, la somma di € 800,00, da evadere con bonifico bancario entro 60 giorni dall'accettazione che è avvenuta nella stessa data del 16.10.2020, per la chiusura della controversia GU14/84441/2019 e invito a comunicare la rinuncia ad ogni domanda proposta contro Sky Italia srl davanti all'organismo Corecom Lazio per l'avvenuta risoluzione della controversia.

3. Motivazione della decisione

Con l'accettazione, in data 16 ottobre 2020, da parte dell'istante, della proposta transattiva dell'operatore Sky Italia srl, con rimborso dell'importo omnicomprensivo di € 800,00, cessava la materia del contendere.

Spese di procedura compensate.

Per tutto quanto sopra esposto,

IL CORECOM LAZIO

vista la relazione del Responsabile del procedimento;

DELIBERA Articolo 1

1. La cessazione della materia del contendere nella controversia tra l'istante, sig. Mxxx Rxxx R. e l'operatore Sky Italia srl, per intervenuta transazione tra le parti. Spese di procedura compensate.

2. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

3. Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

4. La presente Deliberazione è notificata alle parti e pubblicata sui siti web del Corecom e dell'Autorità (www.agcom.it), raggiungibile anche da link del sito di questo Corecom.

Roma, 16/12/2022

f.to

Il Dirigente

Dott. Roberto Rizzi

Il Presidente

Avv. Maria Cristina Cafini